

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

SOCIALE ZONA FIORENTINA SUD EST

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) e questo dì xx del mese di xxxxxx in Bagno a Ripoli, nel Palazzo Comunale ubicato in Piazza della Vittoria n. 1, con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, redatta mediante strumenti informatici e sottoscritta con firme digitali, come previsto dall'art. 32 comma 14 del Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50, tra:

- La SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST C.F. 94297490487 P.IVA 07179170480 con sede legale in Bagno a Ripoli (FI), Piazza della Vittoria n. 1, rappresentata nella persona di Simone Naldoni, nato a Firenze, il 23/06/1964, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore della Società della Salute Fiorenza Sud Est come da Decreto del Presidente della Società della Salute Fiorentina Sud Est n. 1 del 24/2/2021, di seguito denominata solo "SdS"

- L'Associazione ESCULAPIO ODV con sede in Firenze (FI), Via della Mattonaia, N°17 (CAP 50121), C.F. 94108540488, nella persona del Presidente Sig. Enrico Sardelli, nato a Firenze il 28.09.1986, in seguito denominato "Ente Gestore";

- L'Associazione CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI BAGNO A RIPOLI con sede in Bagno a Ripoli (FI), via Fratelli Orsi n. 19, C.F. 94233690489, P.I. 06418720485, nella persona di Francesco Pasquinucci, nato a FIRENZE, il 24/05/1973 nella sua qualità di Presidente, ed in seguito denominata solo "Associazione";

- L'Associazione FRATELLANZA POPOLARE E CROCE D'ORO DI GRASSINA O.D.V., con sede in Bagno a Ripoli (FI), Via Spinello Aretino 9/10, 50012 Bagno a Ripoli (FI) C.F. 01006110488, nella persona di Michele Cotugno, nato a Firenze, il

14/02/1974 nella sua qualità di Presidente Pro tempore, ed in seguito denominata solo “Associazione”;

- L'Associazione CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI S. MARIA ALL'ANTELLA O.D.V., con sede in Bagno a Ripoli (FI) Via Montisoni n. 14 C.F.80009090483, nella persona di Paolo Nencioni, nato a Scandicci, il 19.07.1961 nella sua qualità di Governatore, in seguito denominata solo “Associazione”;

- L'Associazione P.A. CROCE D'ORO DI PONTE A EMA O.D.V., con sede legale in Firenze (FI), Vicolo del Ridi 9/a e con sede operativa in Bagno a Ripoli (FI) via Luigi Longo n. 1, Bagno a Ripoli (FI), C.F. 94019260481, nella persona di Niccolò Melchionne, nato a Firenze il 08/06/1986 nella sua qualità di Presidente ed in seguito denominata solo “Associazione”;

- L'Associazione PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE O.D.V., con sede in Impruneta (FI), via della Repubblica n. 70, C.F.03959820485, nella persona di Pietro Giannelli, nato a Dicomano, il 16/07/1947 nella sua qualità di Presidente, ed in seguito denominata solo “Associazione”;

- L'Associazione VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI IMPRUNETA O.D.V. con sede in Impruneta (FI), Piazza Accursio Da Bagnolo n. 11, C.F. 01104090483, nella persona di Paolo Poggini, nato a Impruneta, il 29/06/1952 nella sua qualità di Provveditore PRO-TEMPORE e Legale Rappresentante, in seguito denominata solo “Associazione”;

- L'Associazione CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO RIGNANO SULL'ARNO con sede in Rignano sull'Arno (FI), Piazza dei Martiri SNC, C.F. 94233720484C, P.IVA 06418630486, nella persona di Leonardo Braschi, nato a

Firenze il 25/03/1973 nella sua qualità di Commissario, ed in seguito denominata solo “Associazione”;

- L'Associazione S.M.S. CROCE AZZURRA PUBBLICA ASSISTENZA PONTASSIEVE O.D.V., con sede in Pontassieve (FI) via di Rosano n. 17 C.F.01332450483, nella persona di Fernando Baffoni, nato a Pontassieve (FI), il 07/12/1964 nella sua qualità di Presidente, ed in seguito denominata solo “Associazione”;

- L'Associazione FRATELLANZA POPOLARE VALLE DEL MUGNONE CALDINE – O.D.V., con sede in Fiesole (FI), Piazza dei Mezzadri n.7, C.F. 80018330482, nella persona di Fabrizio Ulivieri, nato a Fiesole il 10/09/1961 nella sua qualità di Presidente, ed in seguito denominata solo “Associazione”;

- L'Associazione CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PONTASSIEVE O.D.V. con sede in Pontassieve (FI),via Vittorio Veneto, n. 2/A C.F.00601710486, nella persona di Tanturli Franco, nato a Rufina il 01/03/1948 nella sua qualità di Governatore Protempore, ed in seguito denominata solo “Associazione”;

- L'Associazione CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FIESOLE O.D.V. con sede in Fiesole (FI),via Marini n. 7 C.F.01343250484, nella persona di Guido Brillì, nato a Fiesole il 11/05/1948 nella sua qualità di Provveditore ed in seguito denominata solo “Associazione”;

- L'Associazione ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN CASCIANO V.P. con sede in San Cascian in val di Pesa (FI), piazzetta S.Martini n. 4 C.F.80002950485 P.IVA 01751230481, nella persona di Marco Poli, nato a San Casciano V.P. il 10/04/1962 nella sua qualità di Provveditore ed in seguito denominata solo “Associazione”;

- L'Associazione VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI RIFREDI con sede in Firenze (FI), via delle Panche n. 41, C.F. 80019590480 P:IVA 01465890489 nella persona del Presidente Piero Tacconi, nato a Rignano sull'Arno il 11/12/1945, ed in seguito denominata solo "Associazione";

- L'Associazione FRATERNITA DI MISERICORDIA DI MERCATALE VAL DI PESA O.D.V. con sede in San Casciano in Val di Pesa (FI), piazza del Popolo n. 43, C.F./P.IVA 80031350483 nella persona del Provveditore Fiorenzo Marcucci, nato a San Casciano in Val di Pesa il 25/10/1960, ed in seguito denominata solo "Associazione";

- L'Associazione CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BARBERINO TAVERNELLE O.D.V.. con sede in Barberino Tavrnelle (FI), via Benedetto Naldini n. 24, P.IVA 03172790481 C.F. 80030190484 nella persona del Provveditore Paolo Naldini, nato a Tavarnelle Val di Pesa il 19/08/1961, ed in seguito denominata solo "Associazione";

- L'Associazione ANTEAS PROVINCIALE FIRENZE, con sede in Firenze (FI) via Carlo del Prete n.135 C.F.94064730487, nella persona di Viciani Lorenzo nato a San Casciano in Val di Pesa il 14/10/1948 nella sua qualità di Presidente, ed in seguito denominata solo "Associazione";

- L'Associazione AUSER VOLONTARIATO INSIEME, con sede in Barberino Tavarnelle (FI) Piazza della Repubblica n. 35 C.F./P.IVA 94065860481, nella persona di Gabriela Bartalesi, nata a Firenze, il 07/07/1950 nella sua qualità di Presidente, ed in seguito denominata solo "Associazione";

- L'Associazione AUSER SAN CASCIANO ODV/ETS, con sede in San Casciano in Val di Pesa (FI) via dei Fossi n. 32 C.F./P.IVA 94034580483 , nella persona di

Giampaolo Ciuffi , nato a San Casciano in Val di Pesa , il 24/06/1948 nella sua qualità di Presidente, ed in seguito denominata solo “Associazione”;

- L'Associazione ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GREVIGIANO O.D.V., con sede in Greve in Chianti (FI) via della pace n. 8 C.F.04272610488, nella persona di Paolo Stecchi, nato a Firenze, il 01/07/1962 nella sua qualità di Presidente, ed in seguito denominata solo “Associazione”;

- L'Associazione CROCE ROSSA ITALIANA DI GREVE IN CHIANTI , con sede in Greve in Chianti (FI) via Gavinaia n. 17/19 C.F.94233700486 P.IVA 06418600489, nella persona di Alessandro Valacchi, nato a Modena, il 22/04/1952 nella sua qualità di Presidente, ed in seguito denominata solo “Associazione”;

- L'Associazione CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO STRADA IN CHIANTI, con sede in Strada in Chianti (FI), via R. Boschi n.7/8/9 C.F.94233750481 P.IVA06418710486, nella persona di Paolo Borri, nato a Greve in Chianti, il 28/08/1964 nella sua qualità di Vice Presidente delegato da Angelo Sarri, nato a Figline Valdarno, il 04/02/1954 nella sua qualità di Presidente, con delega agli atti prot./2023 n° 234 in entrata; ed in seguito denominata solo “Associazione”;

- L'Associazione CENTRO SOCIO CULTURALE, con sede in San Casciano in Val di Pesa (FI), via Napoli n. 31, C.F./P.IVA 04661620486, nella persona di Dini Manuela, nata a San Casciano in Val di Pesa, il 16/05/1947 nella sua qualità di Presidente, ed in seguito denominata solo “Associazione”;

- L'Associazione SMS L'UNIONE E PUBBLICA ASSISTENZA SAN POLO , con sede in Greve in Chianti (FI), via D. e P. Stefanini n. snc C.F. 94012190487 , nella persona di Paolo Michelotti, nato a Greve in Chianti, il 18/02/1961 nella sua qualità di Presidente, ed in seguito denominata solo “Associazione”;

VISTE

- la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” indica che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, “riconoscono e agevolano il ruolo (...) delle associazioni (...) nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi e valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi come espressione organizzata di solidarietà sociale, di auto-aiuto e reciprocità;
- la L.R.T. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
- Il PSSIR 2018-2020, che promuove l'obiettivo di consolidare accordi tra i soggetti istituzionali e quelli del terzo settore locale sulle iniziative di sostegno alla domiciliarità da progettare e gestire in maniera integrata tra i servizi e le associazioni e tra le associazioni stesse in relazione alla mission di ciascun soggetto coinvolto e ai bisogni del territorio;

DATO ATTO CHE

- dei quattordici Comuni soci della Società della Salute Fiorentina sud Est aderiscono alla presente convenzione i Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Rignano sull'Arno, San Casciano in val di Pesa;
- il Codice del Terzo Settore approvato con Decreto Legislativo 117/17 e successive modifiche e integrazioni, che all'art 55 e seg. regola i rapporti con gli Enti Pubblici ed in particolare la possibilità di sottoscrivere convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

• la LRT 28/1993, che ha determinato i criteri e le modalità con i quali la Regione Toscana riconosce e favorisce lo sviluppo delle attività di volontariato, le modalità di partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori in cui esse operano e disciplinato i rapporti della Regione, degli Enti locali e degli altri Enti pubblici con le organizzazioni di volontariato;

• la legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate" la quale prevede fra l'altro, all'art. 8, la realizzazione di interventi, servizi di integrazione e inserimento sociale della persona con disabilità;

RICHIAMATA

• la Delibera di Assemblea dei Soci della SDS Fiorentina Sud-Est n. 10 del 17/12/2021 con la quale l'Assemblea ha manifestato la volontà di proseguire il percorso intrapreso inerente la gestione omogenea del servizio di accompagnamento sociale, nell'attesa di estendere il servizio anche ad altri Enti della zona, nonché di trasferire il presente contratto direttamente alla Società della Salute che subentrerà per la parte pubblica ai Comuni firmatari;

PRESO ATTO CHE

• le Associazioni che sottoscrivono la presente convenzione sono regolarmente iscritte al registro regionale del volontariato ex L.R.T. 28/93 e non sono in corso procedure di revoca;

• le Associazioni operano prevalentemente nel settore sociale;

• le Associazioni sono state accreditate per il servizio di trasporto sociale, ai sensi della legge R.T. n. 82/2009 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona

del sistema sociale integrato) e s.m.i e del relativo regolamento attuativo, approvato con DPGR 29/R del 3 marzo 2010;

RICHIAMATI gli incontri di co-progettazione svolti in data 27/09/2023,7/11/2023, 21/11/2023 tra la SdS, il tavolo di coordinamento delle Associazioni aderenti ed il Soggetto Gestore (Esculapio) che hanno portato alla conferma del contenuto della presente convenzione con l'aggiornamento della parte economica.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra la SDS, i Comuni aderenti al progetto, le Associazioni di Volontariato e l'Ente Gestore, per la realizzazione delle attività legate all'accompagnamento sociale, secondo le modalità indicate nei Protocolli Operativi allegati alla presente e che si intendono richiamati integralmente.

Più specificatamente la presente convenzione ha ad oggetto il servizio di accompagnamento volto a garantire la frequenza di centri diurni e di socializzazione, la frequenza scolastica di ogni ordine e grado, l'attività lavorativa, gli inserimenti lavorativi socio terapeutici, la frequenza di corsi di pre-formazione, formazione e orientamento professionale.

Sono inoltre oggetto della presente convenzione anche tutte le esigenze accessorie di accompagnamento sociale individuate dal Comune di riferimento con riguardo ai destinatari del servizio.

L'Associazione Esculapio ODV dovrà organizzare il servizio di accompagnamento sociale (andata e ritorno) secondo le indicazioni del referente amministrativo e del Servizio Sociale del Comune di riferimento, in merito all'individuazione degli utenti,

al numero complessivo e alla destinazione degli utenti trasportati, assicurando il massimo rispetto delle esigenze degli utenti, delle loro famiglie e dei servizi coinvolti.

ART. 2 - SOGGETTI DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto ai cittadini residenti nei Comuni compresi nella presente convenzione e Soci della SdS Fiorentina Sud Est , in condizione di particolare disagio (psicofisico, familiare, sociale ed economico), in condizioni di disabilità, minori, anziani fragili e non autosufficienti e per i quali sia previsto un progetto individualizzato da parte del Servizio sociale del Comune di riferimento per favorirne l'integrazione nel tessuto sociale cittadino e l'esercizio dei rispettivi diritti (diritto allo studio, al lavoro, alla vita indipendente) secondo quanto previsto dalla Legge n. 104/92, Legge n. 328/2000 e LRT n. 41/2005 nonché dal vigente Regolamento degli interventi e dei servizi di assistenza e promozione sociale.

Il servizio è rivolto ai residenti nei Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Impruneta, Rignano sull'Arno, San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti, Barberino Tavarnelle

ART. 3 - MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le Associazioni si impegnano ad assicurare l'accompagnamento rivolto ai soggetti e verso le destinazioni individuate all'art. 1 situati prevalentemente nel territorio del Comune di riferimento e dei Comuni che aderiscono alla presente convenzione per il tramite della SdS.

Le Associazioni forniscono gli automezzi necessari, appositamente attrezzati nelle forme di legge, stipulando adeguate polizze assicurative per la responsabilità civile, compreso tutti i terzi trasportati, secondo le normative vigenti in materia. Su ciascun automezzo potrà essere previsto, oltre l'autista, un accompagnatore. L'autista dovrà

essere munito dell'idonea autorizzazione di guida in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti leggi.

L'accompagnatore (se previsto) o l'autista curerà con particolare attenzione la tutela dei trasportati durante il percorso, la salita e la discesa degli stessi e provvederà affinché all'arrivo siano affidati all'incaricato che si recherà a riceverli, senza lasciarli in nessun caso incustoditi. Tale prescrizione è omessa in presenza di esplicita diversa indicazione all'interno del programma individualizzato compilato dai competenti servizi. Gli accompagnati non potranno essere lasciati in custodia di minori.

Potranno essere ammessi sull'automezzo, oltre agli accompagnatori, anche i familiari quando la gravità della menomazione del soggetto inabile lo renda necessario. Tale necessità dovrà, in ogni caso, essere comprovata ed autorizzata dai competenti servizi.

I servizi saranno espletati, di norma, tutti i giorni previsti nella programmazione individuale definita da parte del Servizio Sociale del Comune di riferimento.

Ogni Comune, per il tramite della SdS, fornirà all'Ente Gestore l'elenco dei beneficiari dei servizi attivi. Saranno inoltre precisate, quando risultino essenziali agli effetti del progetto individualizzato, le eventuali specifiche da adottare per i singoli utenti.

Per ogni nuova richiesta verrà inviata istanza al Servizio Sociale Professionale (SSP Assistente Sociale) di ogni Comune che, in collaborazione con il Referente Amministrativo designato, la invierà all'Ente Gestore per l'emissione del preventivo di spesa come previsto nei Protocolli Operativi (artt. 3 e seguenti);

Il servizio di accompagnamento è previsto in una fascia oraria di massima dalle ore 7,00 alle ore 20.00, salvo deroghe autorizzate. Rimane facoltà dei Comuni, previo accordo con le Associazioni, utilizzare il trasporto offerto dall'Associazione per casi

non programmati, su richiesta delle famiglie degli utenti o delle Associazioni in corrispondenza di iniziative a favore degli stessi.

Ogni Associazione che fornisce il servizio si impegna a:

1. Rispettare gli orari di presa in carico degli utenti, mantenendo sempre lo stesso percorso.
2. Avvertire le famiglie (o le persone di riferimento) degli utenti qualora si verificassero ritardi sostanziali anche tramite l'Ente Gestore.
3. Accertarsi sempre che nei luoghi di destinazione (abitazione, centri di socializzazione, ecc.) vi sia qualcuno ad accogliere l'utente salvo eccezioni autorizzate dal Servizio Sociale.
4. Prestare particolare attenzione al cambio personale cercando di mantenere lo stesso personale volontario per uno stesso percorso evitando le rotazioni giornaliere,
5. In casi eccezionali di mancanza di familiari, o di indicazione fornita dagli stessi di persone autorizzate ad accogliere la persona trasportata, o di altri eventi non prevedibili, accompagnare l'utente che rientra dai centri, dalla scuola o dal lavoro, alla sede dell'Associazione dove i volontari si attiveranno per il reperimento dei familiari.

Nel caso di interruzioni del servizio dovute a qualsiasi causa l'Associazione è tenuta a darne immediata comunicazione all'Ente Gestore nonché alle famiglie dei trasportati ed agli operatori del luogo di destinazione.

I Servizi Sociali si impegnano a comunicare tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività (nel rispetto della privacy) e l'Associazione si impegna a comunicare eventuali cambiamenti della Presidenza e/o della sede dell'Associazione.

Ulteriori disposizioni operative saranno previste da appositi disciplinari prodotti

dall'Ente Gestore in accordo con la SdS in rappresentanza dei Comuni aderenti e approvati dal Gruppo di Monitoraggio.

L'Associazione di volontariato garantisce che le risorse in termini di automezzi, volontari e dipendenti messe a disposizione ai fini dello svolgimento del servizio sono le massime possibili rispetto alle risorse di mezzi e volontari a disposizione e che attuerà politiche idonee a coprire una eventuale maggiore richiesta di trasporti al fine di minimizzare i disagi e i costi aggiuntivi derivanti dall'utilizzo di altre associazioni rappresentate nel presente accordo.

Le Parti concordano che quanto previsto nel presente articolo dovrà essere reso conforme con i Protocolli di sicurezza COVID di volta in volta approvati dai soggetti firmatari per fronteggiare eventuali nuove emergenze sanitarie

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Associazione si impegna a:

- riconoscere l'Associazione Esculapio ODV con sede in Firenze, Via della Mattonaia n. 17 CAP 50121, quale Ente Gestore delle attività di cui alla presente convenzione;
- riconoscere il "Gruppo di Monitoraggio e Valutazione" costituito da membri designati dalle associazioni di Volontariato aderenti al servizio per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 7 della presente convenzione e dai Protocolli Operativi allegati;
- garantire la disponibilità di propri volontari/collaboratori per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione;

- assicurare la specifica competenza, preparazione e formazione dei volontari e/o

del personale per gli interventi oggetto della presente convenzione, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente;

- assicurare con polizza di responsabilità civile verso terzi, la propria attività e quella messa in atto dai volontari impegnati, per qualsiasi evento che possa verificarsi, sollevando l'Ente Gestore, la SDS ed i Comuni da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente convenzione così come previsto dall'art. 18 del Codice del Terzo Settore. Si impegna inoltre ad assicurare i soci Volontari, che prestano l'attività di cui trattasi, contro infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, dando atto che quota parte di detta assicurazione, riconducibile alle attività della presente Convenzione, rientra nel rimborso spese che la SDS per conto dei Comuni aderenti si impegnano a versare come da successivo art.11;

- svolgere l'attività di cui alla presente convenzione ed a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore;

- svolgere la specifica rendicontazione bimestrale (salvo diversamente stabilito) sui servizi svolti con l'indicazione degli utenti e dei dati necessari secondo la modulistica predisposta dall'Ente Gestore in accordo la SdS per conto dei Comuni meglio dettagliata all'interno dei Protocolli Operativi allegati alla presente;

ART. 5 - IL PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE

Il personale dell'Associazione, operante a qualunque titolo, non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti della SdS o dell'Ente Gestore e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile designato dall'Associazione.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'ENTE GESTORE

L'Ente Gestore, gestisce la centrale unica di coordinamento per il servizio di accompagnamento sociale rivolto ai soggetti residenti nel territorio della SdS Fiorentina Sud Est, specificatamente nei Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Impruneta, Rignano sull'Arno, San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti, Barberino Tavarnelle per i quali sia stato previsto un progetto individualizzato da parte dell'Ente verso le destinazioni individuate all'art. 1. Per tale attività l'Ente Gestore si avvale dell'Associazione che aderisce alla presente convenzione.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Ente Gestore si impegna a:

a) riconoscere, nello spirito e nella lettera, quanto previsto dal testo della presente convenzione e dai protocolli operativi che saranno approvati dal Gruppo di Monitoraggio e Valutazione;

b) riconoscere il "Gruppo di Monitoraggio e Valutazione" costituito da membri designati dalle Associazioni di aderenti al servizio per le competenze specificate nella presente convenzione;

c) svolgere l'attività di cui alla presente convenzione, attraverso le funzioni di coordinamento delle Associazioni aderenti e le altre funzioni amministrative più sotto specificate. Le attività di coordinamento consistono in particolare nella ricezione delle richieste di attivazione dei singoli servizi di accompagnamento da parte del Servizio Sociale e nella individuazione della Associazione da impegnare nella esecuzione del servizio in ragione di:

- Disponibilità di mezzi adeguati;

- Disponibilità di volontari adeguatamente formati, in relazione ad eventuali specifiche esigenze degli utenti;
- Territorialità intesa come coincidenza o maggiore vicinanza tra la sede dell'Associazione e la residenza o il domicilio dell'utente, ovvero del luogo di destinazione;
- Non duplicazione, accorpamento e razionalizzazione dei percorsi quando ciò si renda possibile senza creare disagio agli utenti;
- Possibilità di proporre disgiuntamente, a più associazioni, l'effettuazione di un trasporto che si rilevasse particolarmente complesso, o le cui caratteristiche richiedano la collaborazione tra più associazioni di volontariato.

d) L'Ente Gestore, ricevuta la richiesta di attivazione del servizio da parte del Servizio Sociale, provvede ad individuare l'Associazione esecutrice, sulla base dei criteri indicati al precedente comma c) ed a definire, d'intesa con la medesima Associazione, le modalità di avvio e di realizzazione del servizio che saranno successivamente comunicate all'utente ed al referente dell'Ente, fornendo a quest'ultimo entro 5 giorni lavorativi un preventivo rispetto al trasporto proposto.

Eventuali variazioni, anche temporanee nella erogazione del servizio, dovranno essere tempestivamente comunicate agli utenti, al referente dell'Ente e specificate tempestivamente nel rapporto fra l'Associazione e la centrale operativa.

L'Ente Gestore interverrà altresì con le stesse modalità per organizzare servizi sostitutivi facendo ricorso alle altre Associazioni firmatarie quando per qualsiasi motivo l'Associazione originariamente incaricata, motivatamente, non sia in grado di eseguire il servizio assegnato.

e) Coordinare e organizzare l'attività delle Associazioni aderenti attraverso un'azione di formazione, produzione di specifici disciplinari e relativa modulistica.

f) Provvedere, con periodicità bimestrale, all'invio all'Associazione dei report, verifica e validazione degli stessi e successiva trasmissione all'Ente ai fini dell'ottenimento del rimborso delle spese sostenute.

La validazione avverrà a fronte della verifica dei servizi effettivamente svolti e della corretta e puntuale applicazione dei criteri di rimborso, quali definiti dalla presente convenzione e dai Protocolli Operativi.

g) Comunicare al Gruppo di Monitoraggio eventuali problemi e controversie nel rapporto con le Associazioni.

h) Collaborare con il Gruppo di Monitoraggio in particolare per fornire report e dati relativi all'attività, secondo indicatori standard.

i) Concordare la modulistica in uso per lo svolgimento dei servizi e la relativa rendicontazione, nonché garantire la disponibilità delle estrazioni necessarie alla fatturazione e per gli altri controlli da stabilire con la SdS;

j) Mettere a disposizione della SdS le credenziali per l'accesso al software, al fine di produrre proprie elaborazioni;

k) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo l'Ente Gestore mette a disposizione:

- Personale: operatori tecnici di centrale. Tutte le figure hanno conseguito la formazione professionale per l'incarico assegnato e vantano esperienza professionale nel settore;

- Strumentazione consistente in: due posizioni operative attrezzate, hardware, software di gestione, gestione server, telefoni fissi, cellulari, centralino, materiale anche di consumo per il funzionamento degli uffici;

Il personale sarà impegnato con servizio di front-office dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 08.00 alle ore 18.00, come riportato nei Protocolli Operativi.

Recapiti telefonici: 055/68711; n. fax 055/6937483;

Sarà inoltre compito dell'Ente Gestore provvedere a:

- effettuare il monitoraggio costante dei servizi attivati anche attraverso indicatori condivisi con i Comuni aderenti alla sperimentazione;

- trasmettere ai referenti dei poli amministrativi della SdS, mediante reportistica adeguata e da definire mediante apposito protocollo, i risultati del monitoraggio.

ART. 7 - GRUPPO MONITORAGGIO

Al fine di svolgere una funzione di monitoraggio dell'attività di cui alla presente convenzione e di esercitare una valutazione sulla qualità degli interventi è confermato il Gruppo di Monitoraggio già costituito in virtù della precedente convenzione, quale organismo di rappresentanza delle Associazioni nei confronti della SdS.

Tale organismo, che rimane in carica per la durata della presente convenzione, è composto da 8 (otto) membri designati dalle Associazioni, rappresentativi dei principali enti federativi (Auser, Anpas, Misericordie, Croce Rossa Italiana etc.) che eleggono al loro interno un Presidente; partecipano inoltre il referente gestionale e il referente area IT designati dall'Associazione Esculapio ODV, che farà parte del Gruppo di Monitoraggio esclusivamente quale ENTE GESTORE del progetto. Nella scelta delle Associazioni che compongono il gruppo dovrà essere posta la massima attenzione affinché sia garantita la rappresentanza di tutte le Associazioni firmatarie.

Al Gruppo di Monitoraggio possono essere invitati anche i Responsabili dei due poli amministrativi della SdS, o persona da loro delegata;

Il Gruppo, convocato dal Presidente eletto a maggioranza tra i suoi membri, si riunisce almeno bimestralmente e produce specifico verbale delle proprie osservazioni e/o valutazioni, che viene poi trasmesso ai Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni aderenti.

Il Gruppo esercita quindi le seguenti funzioni:

- Monitoraggio dell'attività svolta dall'Ente Gestore e dalle Associazioni aderenti;
- Verifica del rispetto delle norme convenzionali e del corretto svolgimento del servizio.
- Verifica della attività dell'Ente Gestore nella sua funzione di soggetto gestore unico dell'attività;
- Verifica, mediante non meno di due indagini a campione o altri strumenti ritenuti idonei, del grado di soddisfazione;
- Elaborazione di un report annuale dell'attività, di cui alla presente convenzione, destinato agli Enti aderenti;
- Risoluzione delle controversie e dei problemi che possono verificarsi tra le Associazioni e l'Ente Gestore;
- Revisione dei protocolli operativi prodotti dall'Ente Gestore in accordo con i Servizi Sociali dei Comuni aderenti;
- Proposta di aggiornamento dei protocolli COVID ove la situazione dell'emergenza sanitaria li renda necessari con verifica della loro attuabilità.

ART. 8 - OBBLIGHI E FUNZIONI DELLA SDS in rappresentanza dei comuni aderenti

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione la SdS:

a) riconosce che l'Associazione Esculapio ODV assume la qualifica di Ente Gestore delle attività di cui alla presente convenzione;

b) corrisponde all'Ente Gestore quota parte del rimborso valorizzato all'art. 12 della presente convenzione, relativo alla funzione svolta dallo stesso Ente gestore per l'associazione stessa. L'Associazione procederà, in fase di rendicontazione, mediante propria autodichiarazione, a certificare l'attività di gestione e coordinamento svolta dall'Ente Gestore nel periodo di durata del servizio.

c) effettua periodicamente proprie rilevazioni di soddisfazione dell'utenza;

d) comunica entro giorni 10 (dieci) dalla approvazione della presente convenzione sia all'Associazione che all'Ente Gestore il nominativo dei propri referenti dell'Ente per le attività di cui alla presente convenzione.

ART. 9 – PRIVACY

La SdS, tramite i responsabili amministrativi dei due Poli Amministrativi, comunicherà i dati personali dei soggetti che utilizzano il servizio all'Ente Gestore e alle Associazioni di volontariato, che sono tenuti ad operare nel rispetto della normativa sulla privacy.

Ciascun contraente dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa alla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento GDPR n. 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” e di operare nel rispetto della normativa nazionale sulla protezione dei dati personali in riferimento agli obblighi imposti dal Regolamento GDPR n. 679/2016.

Ciascun Ente Locale, rappresentato in convenzione dalla SdS, designa con atto di nomina i Responsabili del Trattamento dei dati personali connessi al presente atto.

Il personale e il volontariato sono tenuti a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività da loro svolte con le persone segnalate dai servizi.

I dati comunicati dall'Ente sono affidati alla persona, che in base all'organizzazione dell'Ente Gestore e dell'Associazione, ha le funzioni di Titolare ai sensi del codice di cui sopra. Questi ha l'obbligo di trattare i dati nel rispetto delle norme del Codice stesso, delle altre norme in materia di protezione dei dati personali ed in particolare delle seguenti disposizioni:

Il Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza, deve darsi un'organizzazione interna che garantisca che le operazioni di trattamento siano fatte da persone nominate per iscritto ed istruite, e che garantisca altresì che siano rispettate le misure minime di sicurezza previste dal Codice:

I dati comunicati non potranno essere diffusi o fatti conoscere a terzi salvo per operazioni che rientrano nell'attività stessa.

Debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale e di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento. Possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente convenzione. Debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal Codice. Infine debbono essere conservati nelle forme previste dal Codice stesso.

L'Ente Gestore e l'Associazione garantiscono il rispetto dei seguenti principi previsti dal Codice: pertinenza, adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste nella presente Convenzione.

ART. 10 – QUALITA' DEI SERVIZI

Le Associazioni, affinché le attività svolte e i servizi erogati rispondano a criteri reali di qualità tecnica e sociale mirati alla efficacia della prestazione ed alla piena soddisfazione dei fruitori, si impegnano a garantire:

1. la presa in carico dell'utente entro 5 giorni lavorativi dalla data di attivazione;
2. la preparazione: che sia prestata grande attenzione e cura verso gli utenti. Inoltre il personale è tenuto a porre in essere un comportamento caratterizzato da sensibilità e da atteggiamenti cordiali e di cortesia, verso i fruitori del servizio, l'affidabilità e l'adeguatezza dei mezzi di trasporto impiegati;
3. la sostituzione del mezzo utilizzato, in caso di guasto improvviso, con altro mezzo adeguato in tempi brevi;
4. l'impegno, in caso di guasto del mezzo o di altri eventi che rendano temporaneamente impossibile effettuare i servizi programmati, a ricercare, mediante l'intervento dell'Ente Gestore e di reciproche intese ed accordi, le soluzioni idonee a garantire la prosecuzione dei servizi ed a ridurre al minimo i possibili disagi per l'utenza;
5. la sostituzione, in caso di assenze impreviste del personale impegnato, con altro personale idoneo.

La SdS si riserva la facoltà di richiedere all'Associazione la sostituzione di personale addetto al servizio ritenuto non idoneo o inadatto, anche per carenze riguardanti il corretto rapporto con i destinatari del servizio e per scarsa disponibilità verso gli utenti e le loro famiglie. In caso di richiesta di sostituzione l'Associazione si impegna a provvedere entro un termine massimo di tre giorni.

ART. 11- VALORIZZAZIONE SPESE RIMBORSABILI

Per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione da parte delle

Associazioni si riconosce alla stessa un rimborso in parte commisurato ai servizi effettuati, in parte relativo alle spese generali sostenute.

Gli importi legati ai servizi effettuati sono determinati, come da tabelle contenute nei protocolli attuativi allegati alla presente convenzione, in relazione alla tipologia di mezzo ed al numero di chilometri effettuati per ogni servizio.

Gli importi relativi alle spese generali, rimborsabili previa presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, sono determinati entro valori massimi sulla base di una proiezione costruita sul resoconto 2023 attualizzato all'anno in corso per ciascuna Associazione.

Sono contrattate a parte e comunque rimborsabili in aggiunta a quanto definito dalla presente convenzione, eventuali spese di adeguamento ai protocolli COVID approvati dai firmatari in relazione alla situazione epidemiologica in corso.

Annualmente le parti concordano di approvare nuova convenzione valutando in particolare l'adeguatezza del contenuto dell'allegato, secondo parametri che saranno definiti concordemente tra le parti nell'ambito del Gruppo di Monitoraggio e che potranno riguardare, a titolo indicativo e non esaustivo:

- andamento costo della vita (ISTAT)
- andamento del costo dei carburanti con riferimento alla media del triennio precedente;
- Analisi dei trasporti effettuati e della loro organizzazione;
- Ogni altro elemento ritenuto utile.

ART. 12 - RISORSE ECONOMICHE

Il valore della presente convenzione è presuntivamente pari a **Euro 398.000,00** e potrà variare in aumento e/o in diminuzione in rapporto ai servizi autorizzati e svolti.

L'importo della vigente convenzione sarà presumibilmente così suddiviso:

- Euro 78.000,00 per il Comune di Bagno a Ripoli;
- Euro 42.000,00 per il Comune di Impruneta;
- Euro 100.000,00 per il Comune di Fiesole;
- Euro 20.000,00 per il Comune di Rignano sull' Arno.
- Euro 100.000,00 per il comune di San Casciano in val di Pesa
- Euro 34.000,00 per il comune di Greve in Chianti
- Euro 24.000,00 per il comune di Barberino Tavarnelle

Per le spese rimborsabili all'Ente Gestore per l'attività di gestione e coordinamento del servizio, viene stabilita la quota pari al **5,60%** dell'importo totale stimato sui servizi al momento dell'avvio della gestione. Con la sottoscrizione della presente convenzione le Associazioni sottoscrittenti autorizzano la SdS a corrispondere direttamente tale somma a titolo di rimborso spese per l'attività svolta.

ART. 13 - PAGAMENTI E CONTROLLI

Ciascuna Associazione invia al responsabile del Polo Amministrativo di riferimento, con cadenza bimestrale, la richiesta di rimborso predisposta sulla base delle spese sostenute, verificate e validate dall'Ente Gestore. Il rimborso è effettuato dopo il ricevimento da parte della SdS del report inviato dall'Ente Gestore.

La documentazione delle spese a comprova del rimborso richiesto, inizialmente autocertificata ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante, è conservata presso l'Associazione per almeno il triennio successivo all'anno di esecuzione delle attività.. La SdS Fiorentina Sud Est si riserva di procedere ad almeno due controlli a sorte e a rotazione nei confronti dei soggetti firmatari della presente convenzione.

Il rimborso sarà effettuato dalla SdS, entro 60 giorni (salvo diverso accordo) dal ricevimento della fattura presentata da parte dell'Associazione, previa verifica degli

adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e della regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) ove prevista.

In tal caso, l'Associazione s'impegna a trasmettere al responsabile del Polo Amministrativo di riferimento della SdS i dati utili per il rilascio del D.U.R.C. da parte degli Enti previdenziali (Documento Unico Regolarità Contributiva), previsto dalla seguente normativa: L. n. 266/2002, Circolare INAIL n. 7/2008, Circolare del Ministero del lavoro n. 5/2008 e determina dell'Autorità dei Contratti Pubblici n. 1/2010.

ART. 14 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Le Associazioni e l'ente gestore assumono, a pena di nullità assoluta, tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010. Si impegnano ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad utilizzare conti correnti bancari o postali, sui quali verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG.

Art. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e del Codice di comportamento della Società della Salute Fiorentina Sud Est- adottato con deliberazione di Assemblea dei Soci della SDS Fiorentina Sud Est n° 3 del 17/02/2023;le Associazioni e l’ente gestore, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono reperibili dal sito internet della SDS nella sezione “Amministrazione Trasparente” .Le Associazioni e l’ente gestore si impegnano ad adeguare la propria condotta alle disposizioni del Codice di Comportamento della SdS e a non assumere iniziative in contrasto con il medesimo Codice, consapevoli che la violazione delle suddette norme costituisce inadempimento contrattuale e come tale valutabile dai Responsabili ai fini della risoluzione del contratto, in base alla gravità della violazione indicata nel presente atto;

ART. 16 – DURATA

La presente convenzione decorre dal 01/03/2024 e avrà validità fino al 31/03/2025.

ART. 17 - INADEMPIENZE E RECESSO

La SdS procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, segnalando eventuali rilievi al Gruppo di Monitoraggio e Valutazione e all'Ente Gestore il quale dovrà adottare i necessari interventi:

Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze delle Associazioni devono essere comunicate ai Responsabili dei Poli Amministrativi SdS di riferimento, per iscritto, entro 15 giorni dal momento in cui si sono verificate, fissando un termine entro il quale le Associazioni adotteranno i provvedimenti necessari al fine di

rimuovere le inadempienze contestate. Trascorso tale termine senza che le Associazioni abbiano provveduto a adeguarsi alle richieste della SdS e nel perdurare di violazioni degli obblighi che la presente convenzione pone a carico delle Associazioni o comunque di comportamenti incompatibili per il proseguimento del servizio. La SdS ha la facoltà di recedere dalla convenzione tramite comunicazione scritta indirizzata all'Associazione o alle Associazioni coinvolte.

Per seri e comprovati motivi di forza maggiore, l'Associazione interessata potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno due mesi a mezzo pec all'indirizzo della SdS e per conoscenza anche ai Comuni soci aderenti. Il recesso cancella gli eventuali diritti per servizi non ancora erogati e non estingue gli oneri eventualmente contratti in forza della presente convenzione.

ART. 18 - CONTROVERSIE E NORME DI RINVIO

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Firenze.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si applicano le norme del Codice Civile e della legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

ART. 19 - SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente atto è esente bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. 117/17.

Ai fini fiscali le parti danno atto che, su conforme dichiarazione dei Presidenti delle Associazioni sopra indicate e del Presidente dell'Ente Gestore, i servizi di cui trattasi sono F.C.I. a norma dell'art. 82c. 5 D.lgs. 117/2017 e art. 10 DPR 633/72 c. 27 ter. La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso.

In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

ART. 20 – FIRMA DIGITALE

Il presente atto, composto da n. 30 pagine, redatto mediante strumenti informatici, viene dalle Parti contraenti approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. n. 82/2005. I certificati di firma utilizzati dalle Parti, sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del suddetto Codice.

Letto, approvato e sottoscritto

per SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST

Simone Naldoni (firmato digitalmente)

per l'Associazione ESCULAPIO ODV

Enrico Sardelli (firmato digitalmente)

per l'Associazione CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI BAGNO A RIPOLI

Francesco Pasquinucci (firmato digitalmente)

per l'Associazione FRATELLANZA POPOLARE E CROCE D'ORO DI GRASSINA O.D.V.

Michele Cotugno (firmato digitalmente)

per l'Associazione CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI S. MARIA ALL'ANTELLA O.d.V

Paolo Nencioni (firmato digitalmente)

per l'Associazione P.A. CROCE D'ORO DI PONTE A EMA O.D.V.

Niccolo' Melchionne (firmato digitalmente)

per l'Associazione PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE O.D.V.

Pietro Giannelli (firmato digitalmente)

per l'Associazione VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI IMPRUNETA O.D.V.

Paolo Poggini (firmato digitalmente)

per l'Associazione CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO RIGNANO
SULL'ARNO

Leonardo Braschi (firmato digitalmente)

per l'Associazione S.M.S. CROCE AZZURRA PUBBLICA ASSISTENZA
PONTASSIEVE - O.D.V.

Fernando Baffoni (firmato digitalmente)

per l'Associazione FRATELLANZA POPOLARE VALLE DEL MUGNONE
CALDINE - O.D.V.

Fabrizio Ulivieri (firmato digitalmente)

per l'Associazione CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PONTASSIEVE
O.D.V.

Franco Tanturli (firmato digitalmente)

per l'Associazione CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FIESOLE O.D.V.

Guido Brilli (firmato digitalmente)

per l'Associazione ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN
CASCIANO V.P.

Marco Poli (firmato digitalmente)

per l'Associazione VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI
RIFREDI

Piero Tacconi (firmato digitalmente)

per l'Associazione FRATERNITA DI MISERICORDIA DI MERCATALE VAL DI
PESA O.D.V.

Fiorenzo Marcucci (firmato digitalmente)

per l'Associazione CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BARBERINO
TAVARNELLE O.D.V.

Paolo Naldini (firmato digitalmente)

per l'Associazione ANTEAS PROVINCIALE FIRENZE

Loreno Viciani (firmato digitalmente)

per l'Associazione AUSER VOLONTARIATO INSIEME

Gabriela Bartalesi (firmato digitalmente)

per l'Associazione AUSER SAN CASCIANO ODV/ETS

Giampaolo Ciuffi (firmato digitalmente)

per l'Associazione ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GREVIGIANO O.D.V..

Paolo Stecchi(firmato digitalmente)

per l'Associazione CROCE ROSSA ITALIANA DI GREVE IN CHIANTI

Alessandro Valacchi (firmato digitalmente)

per l'Associazione CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO STRADA IN CHIANTI.

Paolo Borri (firmato digitalmente)

per l'Associazione CENTRO SOCIO CULTURALE

Manuela Dini (firmato digitalmente)

per l'Associazione SMS L'UNIONE E PUBBLICA ASSISTENZA SAN POLO

Paolo Michelotti (firmato digitalmente)